

**REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI SITI IN VIA S. ANDREA, 15 A CASTELNOVO DI SOTTO PER IL
PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2024.**

CPV 916100000-0 – CIG

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Cadelbosco di Sopra (RE), nella Sede dell'Unione Terra di Mezzo,

TRA

-----, nato/a a ----- il ----- domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in Cadelbosco di Sopra (RE), che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Terra di Mezzo, codice fiscale/partita 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche Giovanili, in forza di decreto presidenziale n.---- del -----, di seguito denominato nel presente atto come "Concedente";

E

il Sig. -----, nato a ----- il ----- residente a ----- in Via -----, CF -----, il quale interviene in questo atto in qualità di legale Rappresentante di -----, avente sede Legale in ----- in Via ----- n. --2, CF. e P.IVA -----

La suddetta ----- in proseguo, nel presente contratto, verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";

PREMESSO

-
- che nella succitata determinazione a contrarre:
 - a) veniva stimato in €..... (al netto di IVA) il valore della concessione per il periodo di vigenza dello stessa, con oneri della sicurezza da rischi di interferenza pari a "zero";
 - b) veniva stabilito in €(IVA esclusa) il canone base di gara da corrispondere per l'intera durata del contratto;
 - c) veniva dato atto che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER per le tipologie di servizi analoghe a quelle del presente contratto;
- che presso la SUA di Reggio Emilia hanno presentato la propria offerta n---- operatori entro il -----
- che la gara di che trattasi è stata esperita in prima seduta (pubblica) in data -----, in seconda seduta (riservata) in data -----, in terza seduta (pubblica) in data -----,
- che la SUA della Provincia di Reggio Emilia, pervenuta via Pec, in data ----- (in atti al Prot.Gen. n. -----), con la quale si comunicava che:
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia n. ----- del -----, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva, non efficace, dell'affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi di via S.Andrea, 15 a Castelnovo di Sotto per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2024 CIG: -----, a favore di-----, con sede legale in -----, in Via -----, n.-- – Cod.Fisc. e P.Iva ----- - che ha riportato un punteggio complessivo di ----- punti su 100 ed ha offerto un ribasso del -----% sull'importo a base di gara (canone di

- concessione), corrispondente ad un importo annuale di € ----- (Iva di legge esclusa), per totali € ----- (Iva di legge esclusa) per l'intera durata della concessione;
- che la suddetta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'Art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, dopo la verifica dei requisiti di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i;
 - che il quadro economico complessivo, ridefinito con l'offerta presentata in sede di gara evidenzia un corrispettivo dovuto al concessionario, per l'intera durata della concessione, pari ad € -----, oltre Iva 22% di € ----- e così per totali € -----, corrispondenti a tutta la durata della concessione;
 - che nella determinazione richiamata si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica amministrativa, con l'efficacia della aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e nei tempi previsti dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 - che con determinazione dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n.----- del ----- si dava atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dal -----, in esito ai controlli effettuati dalla SUA della Provincia di Reggio Emilia (Prot. Gen. -----);
 - che sussistono le condizioni per la stipula e l'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto al soggetto aggiudicatario;
 - che sono state effettuate dalla SUA della Provincia le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale procedendo d'ufficio ai relativi riscontri presso gli enti competenti e che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari atti a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del Concessionario, come previsto dal disciplinare di gara;
 - che è stato acquisito, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'aggiudicatario (----- – scadenza -----) e che lo stesso risulta regolare;

DATO ATTO CHE

-con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) le funzioni culturali, sportive e del tempo libero, come da deliberazione approvata con atto n.36 nella seduta del 27/12/2017;

- la convenzione che disciplina i rapporti tra i Comuni conferenti e l'Unione Terra di Mezzo dispone all'Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE che :

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita la funzione e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- gli immobili o la porzione d'essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite, con le modalità e le specificità, anche contrattuali, che saranno opportunamente definite in relazione alla tipologia di immobile e alla relativa destinazione d'uso;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.

2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

3. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

4. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il

bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.

6. La copertura assicurativa relativa a danni che dovessero verificarsi ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni in concessione d'uso all'Unione, sarà regolata in funzione della tipologia e destinazione del bene oggetto di concessione.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'affidamento di cui trattasi, le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e appendici, approvato con la citata determinazione dell'Area Cultura, Sport, politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo n. -- del -----, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato;

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni e di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i e alla L. ;

- dalle norme del codice civile, dalle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia;

e pertanto, deve essere espletata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile di tali norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi dedotti e risultanti.

Fanno parte del presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. - Capitolato Speciale d'Appalto, con relativi allegati (CSA);

2. - Polizze assicurative R.C.T. ed R.C.O.;

3. - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva;

4. - Verbale di consegna;

Ogni condizione tra quelle dichiarate dal Concessionario, nella relazione contenuta nell'offerta tecnica, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il Concessionario stesso.

ARTICOLO 2 (Affidamento del servizio)

L'Unione Terra di Mezzo, come sopra rappresentato, affida a ----- che, a mezzo del Legale Rappresentante Sig./Sig.ra -----, che accetta, la gestione dell'affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi di via S.Andrea, 15 a Castelnuovo di Sotto per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2024, ai patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati e nel rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara. Tali documenti, depositati agli atti dell'Unione Terra di Mezzo - Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 (Finalità)

L'affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi di via S.Andrea, 15 a Castelnuovo di Sotto per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2024 viene affidata esclusivamente allo scopo di perseguire il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale. La formazione

dell'individuo, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente. L'obiettivo è quello di una politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale, favorendo integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale.

Il Concessionario dovrà pertanto gestire l'impianto favorendo la massima fruibilità e collaborazione con il territorio sia in termini di associazioni che di singoli cittadini.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in oggetto.

Essa comprende la gestione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature in essi presenti.

ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal 01/08/2019 fino al 31/07/2024 (5 anni).

Il Concessionario al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa dell'Unione Terra di Mezzo, fino all'individuazione del nuovo Concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese fermo restando quanto disposto dall'art.176, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

La riconsegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature (art.3 CSA).

Pertanto, tutte le opere e le attrezzature aggiuntive, acquisite nell'impianto, al momento della riconsegna da parte del Concessionario all'Unione Terra di Mezzo, diverranno di proprietà dell'Unione stessa, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta. Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni alla struttura affidata in gestione senza il preventivo consenso scritto dell'Unione Terra di Mezzo.

ARTICOLO 5 (Corrispettivo)

Il corrispettivo per la durata dell'affidamento, dovuto dal Concessionario al Concedente, è quello risultante dall'offerta di gara. L'importo complessivo del corrispettivo, per il pieno e perfetto adempimento della concessione sulla durata di ----- anni, è fissato in € -----, oltre ad IVA di legge, pari a € ----- e così per complessivi € ----- risultanti dal ribasso sulla somma a base d'asta (Art.2 del CSA).

ARTICOLO 6 (Tariffe)

Le tariffe, approvate ogni anno dalla Giunta Comunale di Castelnuovo di Sotto per l'utilizzo degli spazi sportivi, sono introitate dal Concessionario stesso e contabilizzati nel rispetto delle norme vigenti, con l'obbligo di riportarli nel rendiconto della gestione (art.9 CSA)

ARTICOLO 7 – (Pagamento del canone)

Il pagamento del corrispettivo annuale stabilito per la concessione dell'impianto sportivo sarà versato in quattro rate, tramite mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, in forma elettronica ed evidenzianti il CIG relativo, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, a condizione che siano rispettate le condizioni della presente convenzione. Il pagamento del canone sarà suddiviso in quattro rate annuali di pari importo;

Il corrispettivo non verrà adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Il pagamento delle rate è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario di quanto previsto dagli artt.4 e 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8 (Tracciabilità)

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. Tutti i movimenti finanziari conseguenti il presente affidamento saranno eseguiti sul conto corrente con codice IBAN :

--	--	--	--	--	--

presso ISTITUTO BANCARIO ----- Agenzia di -----

Il Concessionario indica quali soggetti autorizzati al versamento, ricevimento, riscossione e quietanza di somme :

- Sig. ----- nato a ----- il ----- Codice Fiscale ----- in qualità di ----- ;

Gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara -----

ARTICOLO 9 (Garanzie)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi dell'art.31 del CSA e nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il Concessionario presta la cauzione definitiva di € ----- (-----) n. ----- mediante Polizza Fidejussoria rilasciata da ----- - Agenzia di ----- - in data -----, acquisita in atti al P.G. n.-----

Il Concessionario dà al Concedente ampia facoltà di utilizzare detta garanzia, in tutto od in parte, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Il Concessionario si obbliga a reintegrare la cauzione di cui il Concedente si sia dovuta avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Essa sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 10 (Obblighi del Concessionario)

Il Concessionario è tenuto a utilizzare e a far utilizzare gli impianti, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, in modo che le attività svolte risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del CSA, che con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a rispettare in toto.

Il Concessionario individua:

- il Sig. -----, in qualità di Responsabile dell'affidamento, (così come da comunicazione prot. n. -----);

- il Sig. ----- in qualità di Responsabile della Sicurezza (così come da comunicazioni prot. n.-----)

ARTICOLO 11 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, anche parzialmente, a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Unione terra di mezzo il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, con risarcimento dei danni.

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere gli impianti oggetto della concessione o modificarne la modalità di utilizzo nonché singole prestazioni previste della presente convenzione, fatta eccezione di quelle stabilite al comma 3 art.20 CSA, che si riportano sotto; a tali fini, si precisa che, per i sub-contratti (non qualificabili in termini di subconcessione/subappalto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 ove trattasi di casi di sub-affidamento di prestazioni in cui il Concessionario non abdichi al proprio ruolo di organizzatore/gestore dei mezzi e rischio d'impresa trasferendo su altri la propria posizione contrattuale, ma mantenga il coordinamento delle attività e i rapporti con l'Unione terra di mezzo, oltre che la direzione e il coordinamento scientifico delle azioni affidate per l'attuazione

delle attività di cui alla presente convenzione), eventualmente disposti in favore di operatori economici terzi, l'Unione non corrisponderà direttamente al sub-affidatario l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e non potrà essere solidalmente responsabile per eventuali mancati pagamenti, mancati versamenti contributivi e/o assicurativi o mancati adempimenti in capo al soggetto affidatario.

E' data facoltà al Concessionario di sub-concedere, ai sensi del comma 3 art.20 CSA, esclusivamente i servizi di custodia/pulizia e gestione dell'eventuale spazio di somministrazione di alimenti/bevande, previa sottoscrizione di un contratto che preveda:

- a) l'oggetto della sub-concessione; b) la durata della subconcessione;
- c) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario;
- d) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e del precedente art.14.

La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del subcontratto.

E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione della concessione, senza l'espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.

ARTICOLO 12 (Responsabilità e Assicurazioni)

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi.

Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione delle varie attività svolte all'interno dell'impianto sportivo e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo dello stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, aventi caratteristiche di cui all'art.21 del CSA.

All'uopo, il Concessionario ha stipulato Polizza assicurativa RCT ed RCO n.----- rilasciate da ----- - Agenzia di ----- in data ----- acquisite in atti al P.G. n. ----- del ----- . Dette polizze risultano quietanzate sino al -----, così come risulta da copie acquisite in atti al P.G. n. ----- del ----- . E' obbligo del Concessionario, alla scadenza delle polizze, procedere al rinnovo delle suddette così da garantire, senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del servizio.

ARTICOLO 13 (Inadempienze – Penali)

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel CSA, il Concedente potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.24 del CSA, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza.

ARTICOLO 14 (Cessione dei crediti)

E' vietato al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52, alle condizioni contenute all'art.30 del CSA.

ARTICOLO 15 (Recesso dal contratto)

In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. e art.26 CSA.

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e delle ulteriori normative vigenti.

ARTICOLO 16 (Obblighi amministrativi)

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza l'obbligo, per il Concedente, della costituzione in mora del Concessionario. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il Concessionario si impegna a gestire l'impianto sportivo di Castelnovo di Sotto nel rispetto delle disposizioni del CSA e delle condizioni dichiarate nell'offerta tecnica, nonché della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici – ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)

1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:

- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.

ARTICOLO 18 (Domicilio del Concessionario)

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in Via ----- n.--
a ----- – PEC -----

ARTICOLO 19 (Controversie e foro competente)

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

ARTICOLO 20 (Spese contrattuali, disciplina fiscale e registrazione)

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

L'imposta di bollo è assoluta in modo virtuale sul presente atto.

ARTICOLO 21 (Codice di comportamento)

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto

dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

•secondo il principio di liceità;

•secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

•trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

•conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso, del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;

2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il Responsabile del Trattamento dati per l'Unione Terra di Mezzo è il Responsabile _____ - pec: _____

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti, che lo approvano e lo confermano a norma di legge.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di ----- fogli completi.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

p. il Concedente (UNIONE TERRA DI MEZZO)

I

Il Responsabile dell'Area Cultura-Sport-Politiche Giovanili

p. il Concessionario (-----)

Il Legale rappresentante
